



**PIANO FAMIGLIE – SOSPENSIONE MUTUI**  
**AVVISO ALLA CLIENTELA**

Questa Banca ha aderito all'Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori per la sospensione (per 12 mesi) del rimborso dei mutui a favore delle famiglie in difficoltà.

Il 26 gennaio 2011 è stata sottoscritta l'intesa per la proroga della vigenza del predetto Accordo.

Il termine entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione è stato fissato al **30 giugno 2011**. La data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui scade il **31 luglio 2011**.

Possono beneficiare di tale misura i titolari di mutui che abbiano **tutti** i seguenti requisiti:

- siano **garantiti da ipoteca** su **immobile residenziale**;
- siano stati destinati **all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale**;
- siano stati erogati a **persone fisiche**, con un **reddito imponibile non superiore ai 40 mila euro annui** per ciascun mutuatario;
- siano stati **erogati per un importo non superiore a 150 mila euro**.

La sospensione è ammessa qualora tra il **1° gennaio 2009** e il **30 giugno 2011** si sia verificato o si verifichi uno dei seguenti eventi:

- **Cessazione del rapporto di lavoro subordinato** di almeno uno dei cointestatari del mutuo, **ad eccezione** delle ipotesi di:
  - (i) pensionamento;
  - (ii) risoluzione consensuale;
  - (iii) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  - (iv) dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- **Cessazione di rapporti** di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, **ad eccezione** delle ipotesi di:
  - (i) risoluzione consensuale;
  - (ii) recesso datoriale per giusta causa;
  - (iii) recesso del lavoratore non per giusta causa.
- **Morte** o insorgenza di **condizioni di non autosufficienza**.
- **Sospensione del lavoro** o **riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati e **che non abbia già goduto del beneficio ai sensi del "Piano famiglia"** può richiedere l'avvio della sospensione fino al **31 luglio 2011**, compilando l'apposito modulo disponibile presso ogni filiale della Banca e scaricabile dal sito [www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it).

**Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi in filiale e ritirare l'apposita informativa.**